

## TORNATA DEL 16 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

**Sommario.** — *Omaggi* — *Approvazione per articolo del progetto di legge per modificazione all'articolo 3° della legge sul macinato* — *Discussioni del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali* — *Raccomandazione del Senatore Alfieri* — *Osservazioni dei Senatori Lauzi e De-Gori* — *Schiarimenti e dichiarazioni dei Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze* — *Replica dei Senatori De Gori e Lauzi* — *Avvertenza del Ministro delle Finanze* — *Riassunto del Senatore Magliani, Relatore* — *Approvazione per articoli dell'intero progetto* — *Squittinio segreto di due progetti di legge precedentemente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Cesare Norsa d'una sua opera per titolo: *Sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie, ecc.*

Il prefetto di Pesaro, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870;*

Il Direttore Generale delle ferrovie meridionali della *Relazione del Consiglio d'amministrazione della Società di quelle ferrovie fatta all'Assemblea generale degli Azionisti.*

**Presidente.** L'ordine del giorno reca lo squittinio segreto del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari. Si procederà a questa votazione dopo che sia discusso il primo dei progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno, progetto che ha intima relazione coi provvedimenti finanziari, cioè quello per modificazioni all'articolo 3 della legge del 7 luglio 1868 sulla tassa per la macinazione dei cereali.

(Vedi *Atti del Senato N. 68*)

Si dà lettura dell'articolo unico della legge.

« Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868, N. 4490, non possa conseguirsi, e l'Amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa Amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

« Tale quota sarà esecutoria, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale contemplato nel suddetto articolo entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

» Il ricorso però non verrà ammesso ove preventivamente non sia prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

» Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente, dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno. Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio.

» Se il mugnaio dichiarerà di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'Amministrazione, salvo il conguaglio, non sarà necessaria la cauzione prescritta dal secondo capoverso.

In questo caso le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio, gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, si rimanderà la votazione allo squittinio segreto.

Si procede allo squittinio segreto su questo progetto, e su quello relativo ai provvedimenti finanziari.

(Il Senatore segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI.

(Vedi *Atti del Senato N. 64*).

**Presidente.** Si lasceranno a leperle urne, e si procederà oltre nell'ordine del giorno che reca la discussione del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, i signori Senatori Giustinian, Duchoqué, Mischi, Magliani e Ginori, a volersi recare al banco delle Commissioni.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi trovo in una condizione molto spiacevole per me, dovendo parlare sopra un argomento che è stato maestrevolmente trattato dall'Ufficio Centrale e sul quale il Senato difficilmente potrà, per le circostanze in cui ci troviamo, recare una decisione che abbia tutta quella efficacia che io desidererei. Dissi che mi trovo in una condizione spiacevole, perchè sono costretto, per la difesa della causa che io propugno, a dimandare una cosa, che per lo più io avverso; dimanderei cioè al Governo che per mezzo del Regolamento, che egli dovrà promulgare per l'esecuzione di questa legge, venga fatto ciò che è difficile, se non impossibile, a farsi con le vie più solenni della legislazione.

L'articolo 3° di questa legge porta il divieto assoluto ai magazzini generali di destinare una parte del proprio locale a magazzini privati.

Questa disposizione, più che un turbamento, reca un danno esiziale all'industria che si esercita in due importantissime città dello Stato.

Io non so, a vero dire, se, volendo favorire, la libertà in istituti nascituri, o di dubbia nascita, non sia ora poco avveduto il portare intanto un danno notevole ad istituti esistenti. Comunque, giacchè per una fatalità che è comune a questo progetto, e ad altri egualmente importanti per l'andamento della cosa pubblica, giacchè la fatalità, dico, ci impedisce di portare modificazioni alla legge, per non esporci al pericolo che essa non possa più avere effetto prima che termini questa Sessione, io mi limiterò a chiedere al Ministero dichiarazioni formali, che io davvero non saprei quale motivo avrebbe di non fare, con la quale, associandosi alle conclusioni dell'Ufficio Centrale, egli si impegnerebbe.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Alfieri... a far sì che per mezzo del Regolamento da pubblicarsi, alcune disposizioni transitorie venissero a prevenire il danno che sarebbe per risultare ai magazzini privati dalla promulgazione della legge che stiamo esaminando.

Quando l'onorevole Ministro, quando il Senato hanno avuto sott'occhi la detta Relazione dell'onorevole nostro Collega il Senatore Magliani, io davvero crederet fatto superfluo di far perdere il tempo a questo Congresso, adducendo maggiori argomenti a sostegno della domanda che ho fatta.

Confido pertanto che l'onorevole Ministro possa darvi una soddisfacente risposta.

Presidente. La parola è all'onorevole Lauzi.

Senatore Lauzi. Io ho domandato la parola per associarmi alle idee espresse or ora dall'onorevole preo-

pinante, forse rincarando un momento sui suoi desiderii.

L'onorevole Alfieri, senza entrare minutamente in materia, lochè intendo fare anch'io dopo la lucida esposizione dell'Ufficio Centrale, ha parlato più specialmente della città di Torino, ed io non posso non riconoscere con lui il danno che ne verrebbe, se dovesse cessare quella pratica che già si era introdotta in quella città dei magazzini privati.

Ma mi preoccupo di più ancora relativamente alla città di Ancona, per la ragione che questa città non troppo fortunata ebbe già a subire un colpo molto sensibile, e dirò quasi una crisi, nella soppressione del porto franco.

Ora, una nuova scossa venendo a rompere le abitudini e l'utilità, che i privati negozianti di Ancona ritraggono dall'usare di una parte del fabbricato destinato ai magazzini generali in Ancona stessa, mi pare che forse ciò potrebbe di troppo aggravare le loro condizioni.

E rispetto ad Ancona, ed alla crisi a cui può soggiacere, io non posso non presentare al Governo del Re, ed al Senato l'osservazione, che in quella città una grandissima quantità d'individui si addiceva, durante il porto-franco, alla non lodevole occupazione del contrabbando.

Ora, io ho motivo di credere che la pubblica Amministrazione si sia preoccupata molto del destino di questa gente, giacchè abituati a non rispettare la legge, e talvolta anche ad usare qualche violenza nell'esercizio del loro triste mestiere, molto sicuramente, e me ne assicura l'indole generalmente buona degli Italiani, si daranno ad altre occupazioni più regolari, ed egualmente proficue; ma ne rimarrà pure un numero abbastanza considerevole che non troverà occupazione, e che cercherà in meno oneste azioni il modo di campare la vita.

Ora, per queste ragioni io faccio osservare che una nuova crisi aggiunta, nelle abitudini introdotte nel paese, dopo che fu tolto il privilegio del porto-franco, potrebbe ancora influire sul movimento di questa popolazione. Sicuramente che con certi principii generali si potrebbe dire che la legge non dovrebbe mai avere un effetto retroattivo; se ora permettesse che si introduca una nuova istituzione utile al commercio ed alle industrie nazionali, non debba perciò abolire quelle altre che in una certa analogia si erano introdotte all'ombra delle leggi vigenti e anche colla debita autorizzazione del Governo; ma ad ogni modo dirò sinceramente che la conclusione dell'Ufficio Centrale, se mi persuade in quanto allo scopo che la muoveva, non vi possa però avvisare una sentenza che possa tranquillare quella città.

Ciò sta, dirò così, nei limiti della loro opinione, del loro giudizio; ora sicuramente a questo potrà dar forza un'altra analogia dichiarazione, che spero benigna, e dell'onorevole signor Ministro che fu interpellato dal preopinante. Qualora poi queste dichiarazioni non fossero

sero perfettamente consone all'opinione e dirò anche ai desideri dell'Ufficio Centrale, vedrà forse il Senato se non fosse il caso di dar forza a questo concetto con un ordine del giorno, locchè non porterebbe la necessità di rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

In questa speranza e con riserva di ulteriori osservazioni, quando verremo a discutere l'art. 3, attendo che il Senato ed il signor Ministro vogliano farsi carico delle gravi condizioni in cui versano queste città, le quali d'altronde si riducono al numero di tre; e non credo che sarebbe un danno generale, se per il loro particolare vantaggio si avessero a tollerare quelle istituzioni, quelle pratiche commerciali che con beneficio del paese si sono di già introdotte fra loro.

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore De Gori.

**Senatore De Gori.** Poichè il Senato ha ammesso che, invece della discussione generale sul concetto e sull'economia della legge, si facesse una discussione speciale sopra l'articolo 3...

**Presidente.** Perdoni l'onorevole Senatore De Gori, ho permesso che si facessero queste osservazioni, le quali non tendono a fare alcuna proposta, ma ad ottenere una dichiarazione dal Signor Ministro perchè queste dichiarazioni si sogliono benissimo regolarmente e con fedele osservanza del nostro Regolamento chiedere nella discussione generale.

Ho voluto dare queste spiegazioni per giustificare la condotta da me tenuta.

**Senatore De Gori.** Tanto meglio, parlando dunque.....

**Presidente.** Scusi, parla ella sulla discussione generale, oppure sulle osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti per chiedere una dichiarazione al Signor Ministro?

**Senatore De Gori.** Parlo sull'articolo 3.

**Presidente.** Se parla sull'articolo 3, non posso lasciarla continuare.

**Senatore De Gori.** Quando l'onorevole Signor Presidente avrà inteso ciò che ho in animo di sottoporre al Senato, farà quello che crederà del suo ufficio.

Furono fatte alcune considerazioni dagli onorevoli preopinanti intorno ad una disposizione che si legge nell'articolo 3, la quale, mi permetto di rammentarlo, non era contenuta in nessuno dei quattro progetti di legge che furono successivamente da quattro Ministri presentati, non fu proposta alla Camera dalla Commissione relatrice, e non ebbe neppure nell'altro ramo del Parlamento l'onore della discussione.

Fu un emendamento improvvisato e immediatamente votato.

Questa disposizione si è quella che, non solo le amministrazioni dei magazzini generali non garantiscono le operazioni che possono esser fatte in quella parte di essi che sia concessa all'industria privata; ma è inibita assolutamente, recisamente, la locazione di una

parte del locale dei magazzini generali a privati esercenti.

L'onorevole Senatore Alfieri, tenendo conto della delicatezza della sua posizione, ha creduto di sorvolare sulla questione di principio; ed io, retrocedendo un momento e ritornando sul campo della discussione generale, chiedo il permesso al Senato di dirne qualche parola.

È questo ritorno, che d'altronde era precisamente nelle mie intenzioni, furà, io spero, piacere all'onorevolissimo nostro Presidente. *(Parla.)*

Il motivo con cui molto sagacemente il nostro Collega Relatore ha spiegato l'origine di questo divieto, si è quello d'impedire che i generi depositati nei magazzini generali possano venire manipolati, alterati e deteriorati con danno degli acquirenti, e, per conseguenza, del pubblico. Certamente quella disposizione non può avere altra ragione che questa; ma mi permetto di osservare che questo è uno di quegli argomenti i quali appunto, provando troppo, provano troppo poco.

Prima di tutto, la miscela delle derrate non è solo nei magazzini o generali o privati che si possa fare; si può fare a bordo del bastimento, si può fare nei depositi delle dogane, si può fare in molti altri luoghi che non sono magazzini generali; e si può fare finalmente in quei locali dove la merce del negoziante passa in dettaglio nelle mani del consumatore. È evidente che lo zucchero di Bahia, con quello di Porto Principe, ed il caffè di Santos con quello di Rio Janeiro, possono essere mescolati in molti luoghi che non siano magazzini generali, o quella parte di essi che fosse stata locata a privati. Che se veramente si volesse spingere la sorveglianza fino al punto d'impedire che queste manipolazioni avvengano, bisognerebbe stabilire una sorveglianza, la quale ci farebbe tornare a quei sistemi economici che erano la negazione della libertà e del franco e spedito commercio.

Mi permetto ancora di far presente al Senato, se in queste materie le quali tocchiamo così da vicino le speciali condizioni economiche del paese, non si debbano per avventura prendere in seria considerazione le condizioni speciali del paese stesso al quale si intendono applicare.

Per esempio, non dimentichiamo che quattro delle principali derrate che possono procurare una ricca esportazione all'Italia, sono per la loro natura tali che richiedono assolutamente questa manipolazione, questa miscela; intendo parlare dei formaggi, degli agrumi, degli olii e dei vini.

Sulle prime due non mi trattengo, giacchè tutti sanno la giornaliera custodia della quale abbisognano; mi fermerò piuttosto sulle due seconde, come quelle per le quali appunto la miscela è indispensabile.

Se si vuole mantenere il credito ai nostri olii e procurarlo ai nostri vini, la prima cosa a farsi è quella di formare dei tipi uniformi, che abbiano un credito in commercio, che abbiano quello che i Francesi di-

cono *une marquis*, che abbiano insomma un nome. Or bene, questo non si può fare in derrate messe insieme da un'infinità grandissima di piccoli coltivatori, i quali non possono confezionare il genere tutti sul medesimo tipo; è necessario che il compratore, per mezzo di opportune ed avvedute miscele, procuri che gli olii e i vini comprati da più di cento produttori assumano un tipo unico; e ciò, se si vuole che abbiano un credito in commercio ed una larga esportazione.

Tant'è vero che se ben si osserva, anco le prime istituzioni di stabilimenti come quello dei quali ora ci occupiamo, istituzioni delle quali mi piace rivendicare al nostro paese il primato, prima che nel 1806 a Liverpool si facesse il primo *dock*, vi fu quasi un secolo esistevano in Italia sotto altro nome, sotto altre forme, forse nelle loro dettagliate amministrazioni, ma preordinati allo stesso scopo, stabilimenti congeneri: voglio alludere alle fosse dei grani di Biletta, alle cisterne degli olii di Gallipoli. E io trovo che appunto l'esercizio di quelli, che altro non sono che magazzini generali, è affidato all'industria privata. Onde in verità anco il principio, sul quale gli onorevoli miei amici Alfieri e Lauzi hanno creduto di sorvolare andando dritti dritti al fatto, mi parrebbe alquanto degno della discussione del Senato, discussione che, come ho avvertito, mancò completamente nell'altro ramo del Parlamento. Ma se non piace al Senato di sollevarla, non sarò io che lo farò, ed andrò dritto anch'io al fatto.

I magazzini generali che esistono attualmente sono tre, cioè Torino, Ancona e Sinigaglia; in quanto a due primi, non credo che la locazione di parte di quelli edifizii all'industria privata, sia solamente la conseguenza di una pratica invalsa, come ha accennato l'onorevole Lauzi; ma credo che sia una concessione, la quale rivesta tutte le forme e condizioni del patto contrattuale fra lo Stato che ha concesso il magazzino generale, e la Compagnia la quale, nei termini della propria competenza, ne ha in parte ceduto l'uso ad esercenti privati.

Io, ripeto, non sollevorò una questione di principii; invito soltanto l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, a degnarsi di riflettere, e quindi a dichiarare, se i patti e le condizioni sotto le quali vennero istituiti questi magazzini generali, non sieno conseguenza di un diritto acquisito, che hanno quegli stabilimenti per i termini precisi dell'Atto Sovrano della relativa concessione.

Quanto a quello di Sinigaglia, non mi sono potuto procurare il Decreto di autorizzazione.

Per quello di Torino, lascio la cura di dimostrarlo più esattamente al Senato, all'onorevole mio amico Senatore Alfieri. Ma in quanto a quello di Ancona, mi è caduto appunto sotto gli occhi l'atto di concessione nel quale esplicitamente è dichiarata la facoltà all'Amministrazione dei magazzini generali di locarne parte ai pri-

vati esercenti con quelle norme e condizioni che sono nel Decreto indicate.

E tali stipulazioni che hanno tutta la forza di patti contrattuali fra lo Stato che concesse e l'amministrazione dei magazzini, la quale a sua volta, e nei limiti della propria competenza, ne concesse parte agli esercenti privati, io non so come potrebbero essere per avventura o distrutti, o menomati da una legge, la quale può bene distruggere un'altra legge, ma non annullare patti contrattuali senza corrispettiva indennità.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Forse non ho avuto la fortuna di essere interamente inteso, nelle poche parole che ho pronunziato, dall'onorevole Senatore e mio carissimo amico Senatore De Gori; giacchè parmi che il prelodato Senatore non ha notato ciò che io ho detto, cioè: che nel mio concetto questa legge non avrebbe dovuto avere un effetto retroattivo e colpire precisamente quegli istituti che si erano costituiti all'ombra delle leggi vigenti, muniti anche dell'opportuna autorizzazione della competente autorità.

Questo io ho detto letteralmente, e ciò deve scusarmi agli occhi dell'onorevole preopinante, provando che io non ho parlato solamente di pratica commerciale, ma ho parlato anche di diritti che devono, a senso mio, essere rispettati. E questo deve anche sembrare molto naturale, giacchè se io non m'intendo punto di cose commerciali, m'intendo però un pochino di cose legali.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'art. 3, che ha sollevata la discussione che ora si agita in Senato, siccome venne già osservato dagli onorevoli preopinanti, non è stato proposto da alcuno dei Ministri i quali formularono i vari disegni di legge sopra i magazzini generali, progetti che risalgono a tempo molto remoto, poichè questa materia venne per la prima volta indicata al Parlamento Subalpino dall'attuale Presidente del Consiglio, allora Ministro delle Finanze, nell'anno 1859. Egli è vero che nei cinque progetti che si sono succeduti, non si lesse mai una disposizione analoga a quella che ora è formulata nell'art. 3 del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento.

Come ben sa il Senato, quest'articolo è un'aggiunta deliberata testè dalla Camera elettiva sulla proposta di un onorevole deputato.

In sostanza, si vuol proibire ai magazzini generali di poter cedere o affittare locali a particolari per farne dei magazzini privati.

Qual è lo scopo cui si tende? Già lo ha indicato l'onorevole Relatore nella sua forbita Relazione. Si è creduto che, ove queste locazioni si facessero, si permetterebbero manipolazioni di merci le quali potreb-

bero costituire vere adulterazioni. Ed il pubblico deve essere certo che allorchando egli possiede quei titoli che noi vogliamo creare colla presente legge, cioè le fedi di deposito e le note di pegno, possiede un titolo che rappresenta la mercanzia, e deve essere certo che questa mercanzia non verrà in modo alcuno mutata nella sua forma o nella sua sostanza.

Pertanto si è creduto conveniente di proibire ai privati di ottenere locazioni particolari, le quali avrebbero rese agevoli le adulterazioni che è necessario impedire.

Io credo che il timore che ha suggerito cotesta modificazione al progetto di legge sia molto giusto, e che realmente mal non si appose il proponente, allorchando iniziò questa utile modificazione. Io lo rilevo, o Signori, da una petizione che vi è stata presentata, petizione che è riassunta nel Rapporto del vostro Ufficio Centrale. Parlo della petizione della Camera di Commercio ed Arti di Torino.

Che cosa si legge in essa?

Io prego il Senato di voler badare a queste parole:

« Devesi ammettere che per molte derrate o merci avvi necessità di scelte preventive, di separazione e di addizioni delle diverse specie per renderle confacenti ai bisogni ed alle abitudini del consumo; inoltre hannovi delle merci sulle quali si opera in prevenzione, in vista di lontano esito: sarebbe quindi contrario ai principii del buon senso il presumere che le prime delle suddette operazioni si possano fare in magazzini generali aperti sotto la continua sorveglianza di agenti daziari che nulla ne comprendono, e a vista e a scienza di tutto il mondo. Ma potrebbesi al certo sostenere che a fronte dei dettami di libertà commerciale possa essere ammissibile una disposizione per cui, chi vuole speculare sulla propria merce, non lo possa senza lasciare travedere i propri intendimenti. »

Qui, o Signori, vi è una deplorabile confusione. Nessuno nega agli industriali di poter manipolare la merce, nel modo che credon migliore, ma non si vuole che la sede di siffatte operazioni debba trovarsi nel magazzino generale.

I magazzini generali hanno uno scopo ben diverso.

Qual sia lo scopo loro è indicato dall'articolo 1° della legge che vi è sottoposta. Essi son chiamati a provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza e destinazione, per le quali si debbono rilasciare titoli di commercio sotto il nome di fedi di deposito, o note di pegno, titoli che rappresentano la merce depositata nei magazzini generali.

Voi ben sapete, ed è soverchio che io lo ripeta, come di questi titoli si può fare il trapasso in cento mani, vendere questa mercanzia, pignorarla, cederla; ma la base di tutte queste operazioni qual è?

Questo pezzo di carta conviene che rappresenti

sempre una cosa sicura, certa, che non possa essere cambiata: quindi non si può manipolare la merce che esso rappresenta.

« Si farà quanto occorre per la conservazione naturale della merce, acciocchè, per esempio, il vino non inacidisca, l'olio non si spanda, che tutte le mercanzie sieno mantenute a dovere; ma col pretesto di conservare del vino, non si potrà mescolarvi dell'alcool, od altra qualità di vino, cose buonissime in molti casi, ma che io nego si possano fare in un magazzino generale. Si debbe essere certi che dopo di averla visitata, ed avutone un saggio, la merce depositata vi corrisponda nel modo più perfetto, e che, avendo questo pezzo di carta, si chiami poi fede di deposito, o nota di pegno, la mercanzia cui esso si riferisce non possa essere cambiata o adulterata. »

Siccome veggio che quelli i quali reclamano contro questo articolo, con molta buona fede dicono che vi sono indotti perchè questo emendamento loro vieta le mescolanze; io dirò che il dito fu posto sulla piaga, e che quindi è molto provvida la disposizione adottata dall'altro ramo del Parlamento, e debbo pregare il Senato a volerla pur'esso adottare.

Risponderò eziandio a quanto diceva testè l'onorevole Senatore De Gori.

Egli diceva: « badate, che parecchie delle merci le quali possono costituire i nostri carichi di esportazione di cui è tanto povera l'Italia, cioè i formaggi, gli agrumi, gli olii e i vini hanno bisogno di certe preparazioni e di certe speciali operazioni. »

E, parlando specialmente dei vini, aggiungeva saviamente che: « quello che manca in Italia, quello che fa ostacolo al nostro commercio è il non aver saputo stabilire un tipo comune di vino; noi abbiamo delle centinaia, per non dire delle migliaia, di tipi diversi, se pur si possono chiamar tipi le qualità di vini che mutano in ogni luogo e ogni anno; e volete che dall'estero ci vengano commissioni di vino quando nessuno può sapere quale sarà la qualità che gli verrà inviata? Bisogna stabilire questo tipo, e allora, quando esso sarà bene accertato e non sarà variato, le commissioni verranno anche a noi. »

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Senatore De Gori; ma non convengo che il laboratorio dentro il quale si debbono fare codeste operazioni abbia ad essere il magazzino generale.

Io credo conveniente, e sarà per me un lietissimo giorno quello nel quale i proprietari dei terreni vinicoli in Italia, invece di fabbricare direttamente il loro vino, ricorreranno a pochi industriali, i quali, valendosi della potenza del capitale e degli insegnamenti della scienza, potranno produrre molto e bene, e sapranno soprattutto ridurre i nostri vini a pochi tipi.

Ma questi laboratori, voi non dovete metterli nel magazzino generale; essi devono essere una cosa ben distinta. Dopo che avrete manifatturato il vostro vino, dopo che gli avrete dato quel grado di forza alcoolica

che è necessaria, dopo che avrete raggiunto quel tipo che volete conseguire, allora potrete deporlo nel magazzino generale, quando più vi talenti; ma allora voi non dovete più toccarlo per mutarne la sostanza; la polizza che vi daranno deve rappresentare il vino che è depositato nel magazzino generale, e non quello che potrebbe risultare da successive manipolazioni.

Detto questo, devo rispondere ad altre osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori i quali presero la parola, osservazioni che si aggirano in un altro campo.

1. Barlate, essi dicono, di non ledere i diritti acquisiti. Vi sono tre città che posseggono magazzini generali, Torino, cioè Sinigaglia ed Ancona. La concessione dei magazzini è stata fatta per Decreto Reale; e questo Decreto Reale approva i regolamenti speciali i quali stabiliscono che vi possano essere magazzini privati.

Ora, come venite a proporre una legge, la quale proibisce i magazzini privati?

2. A questo riguardo intendiamoci chiaramente.

3. Se questi magazzini privati esistono, esistono in forza del Regolamento doganale, in forza dell'articolo 43 di questo Regolamento approvato col regio Decreto del dì 11 settembre 1862.

4. Questo articolo 43 del regolamento stabilisce che vi possano essere magazzini generali, e l'articolo 42 disciplina i magazzini privati.

5. Ma qual era lo scopo di questo Regolamento? Esso si proponeva di stabilire certi rapporti tra la dogana ed i commercianti; e determinava che, quando la mercanzia s'introduceva nei magazzini privati, si dovesse dare una chiave all'Amministrazione doganale.

6. Le merci erano così introdotte in franchigia; ma non potevano esser lasciate in balia del proprietario. E ciò sta bene. Noi non vogliamo menomamente variare i rapporti del commercio colla dogana.

7. Se questi magazzini sono di già stabiliti sotto l'impero di questo Regolamento doganale, noi non pretendiamo di sottoporli ad altri vincoli. Noi non vogliamo rinvocare queste concessioni, e permettiamo che i commercianti facciano quelle operazioni che sono consentite dal Regolamento doganale.

8. Avvertita però che questo Regolamento proibisce assolutamente di separare, di unire, di mescolare le merci, anche quando son deposte nei magazzini privati.

9. Il Ministro delle Finanze mi fa osservare a questo riguardo l'articolo 39 del Regolamento il quale dice:

«Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.»

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli, ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Io però dico: noi adesso tendiamo a fare qualche

cosa di nuovo, noi tendiamo proprio a creare un nuovo ente giuridico.

I magazzini generali che andiamo a creare con questa legge non sono interamente conformi a quelli contemplati dal Regolamento doganale.

Noi vogliamo creare dei titoli che ci rappresentino una determinata mercanzia; nullameno se i magazzini vogliono invocare i benefici della nuova legge, se vogliono emettere queste fedi di deposito e queste note di pegno, allora sarà d'uopo che si uniformino alle disposizioni della legge.

E quindi vogliamo che questi titoli siano tali che chiunque colla trasmissione del titolo abbia facoltà di cedere la proprietà di queste mercanzie, di imprimere un vincolo sovra di esse, di assoggettarle, cioè, ad un pegno.

Questo è quello che facciamo attualmente.

Or dunque, io dico, come i magazzini esistenti possono lamentare che siano violati i loro diritti, quando si tratta di creare in oggi un nuovo titolo e di fare un beneficio nuovo al commercio? Noi niente togliamo ai magazzini antichi di Torino, di Sinigaglia, d'Ancona; quindi sarà necessario solamente che non mantengano magazzini privati nella parte destinata a magazzino generale.

Parmi adunque che nessun turbamento ne possa venire, perchè la conseguenza logica e pratica di questa disposizione si è che, le fedi di deposito e le note di pegno si accorderanno unicamente a quelle mercanzie, le quali saranno conservate in magazzini comuni, che sono sotto la diretta sorveglianza della Amministrazione dei magazzini generali; mentre invece non si potranno emettere questi titoli per le mercanzie che sono nei magazzini privati.

Di più, bisognerà che realmente esista, come parmi abbia saggiamente osservato l'Ufficio Centrale nella sua Relazione, una separazione assoluta tra i magazzini generali ed i magazzini privati; i quali, se volete, potranno benissimo essere anche in un medesimo edificio, ma in modo però che ogni abusiva comunicazione sia perfettamente impedita con muri di divisione o in altra guisa.

O tre ciò, deve pur essere stabilito nel modo più chiaro ed evidente il vero carattere di questi titoli: poichè, quale è lo scopo della legge? Egli si è di poter fare contrattazioni sopra questi nuovi titoli, i quali si potranno emettere unicamente per quelle merci, che sono custodite nei magazzini comuni e non nei magazzini particolari.

Convieni adunque stabilire nettamente che i magazzini privati non possono godere del beneficio di emettere i titoli che con questa legge s'intende accordare ai soli magazzini generali tenuti, amministrati e custoditi con tutte le garanzie, che il pubblico ha diritto di pretendere.

Mi sembra che le spiegazioni esplicite date da me possano soddisfare gli onor. Senatori Alfieri, Lausi e De Gori,

è parmi altresì che siano tali da far cessare assolutamente ogni dubbio e ogni timore in quei luoghi in cui forse il precipitato apprezzamento della nuova disposizione di legge ha potuto far sorgere qualche germe di malcontento come trasparirebbe dalle petizioni che furono presentate al Senato.

In seguito a queste dichiarazioni, confido che il Senato vorrà dare favorevole voto a questa legge.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lanzi.

**Senatore Lanzi.** Ho chiesto la parola mentre parlava l'onorevole Signor Ministro, perchè mi sembrava che egli combattesse un principio che sicuramente non è nella mente mia, nè in quella degli altri Colleghi che hanno interloquito, e nemmeno, così parmi, nelle petizioni presentate dai Municipii, e che abbiamo sott'occhio; che, cioè, non solo pretendessero quelle città di mantenere come furono creati e secondo la legge a norma della quale furono creati i magazzini privati, ma che intendessero altresì di approfittare degli utili e dei vantaggi che la nuova istituzione offre, specialmente con le lettere di pegno e con le fedi di deposito.

Ciò sicuramente non era nella loro mente ed è naturale che le lettere di pegno e le fedi di deposito che rilasceranno i magazzini generali, laddove saranno creati, non potranno riguardare che le merci affidate alla loro custodia, e non mai le merci dei magazzini privati. Quindi io non dubito che col tempo, ove si creassero i magazzini generali, sarebbe forse nell'interesse, come l'ha ottimamente avvertito l'onorevole Signor Ministro, di coloro che hanno magazzini privati, di rinunciare a questi per acconciarsi in magazzini generali, e quindi godere di quei vantaggi che la legge accorda, cioè di poter alienare con piena fiducia le loro merci, senza bisogno di trasportarle, e ciò solamente con quel pezzetto di carta cui accennava il Signor Ministro. Ciò posto, le conclusioni del Signor Ministro sono tali che credo debbano accontentare, come accontentano me, anche i petenti.

Il timore di quest'ora che non fossero rispettati i diritti che l'onorevole amico mio il Senatore De Gori chiamò acquisiti, e sicuramente sono acquisiti quei diritti che nascono all'ombra della legge, sotto la protezione delle leggi vigenti. Ora, se questo mi ha perfettamente tranquillizzato l'onorevole sig. Ministro, il quale ha detto: se vi piace di mantenere i vostri magazzini, manteneteli.

La legge crea una nuova istituzione, ma voi vi accomoderete poi secondo la vostra utilità, nel mantenere i vostri diritti privati, associandovi ai magazzini generali, e rinunciando alle vostre particolari istituzioni.

In questo senso io credo che i Municipii di Torino, di Ancona, di Sinigaglia, si possano tranquillare, persuadendosi che la nuova legge non disturba il loro stato attuale, e non fa che creare una nuova istituzione, alla quale forse saranno condotti dal loro stesso interesse ad associarsi.

In questo senso io credo che possano essere sufficienti le spiegazioni che l'onorevole signor Ministro ha avuto la bontà di darci.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Io sento parlare di diritti acquisiti; non vorrei lasciar passare senza qualche osservazione questa parola perchè il Regolamento del 1862 stabilisce bensì la facoltà dei magazzini generali, e dei magazzini privati, con quelle condizioni che essa legge indica, ma io non credo poi che siano state date disposizioni, in dipendenza di questa legge, con le quali il legislatore abbia abdicato alla sua facoltà di dettar leggi.

Se, per esempio, si proponesse un giorno il legislatore di proibire questi magazzini, io non credo che egli potesse esserne trattenuto da alcun vincolo.

Evidentemente le disposizioni che possono essere adottate in virtù di questa legge non vincolano per nulla la libertà del legislatore, perchè certamente l'Amministrazione non ha questa facoltà.

Questa questione del resto io credo che all'atto pratico si possa risolvere così: se, per esempio, in questi magazzini si fanno dei buoni muri divisorii in modo che si abbia una parte destinata ai magazzini generali e l'altra ai magazzini privati, che esercitino secondo i Regolamenti doganali, io credo che sarebbe tolta ogni difficoltà sotto il punto di vista doganale, sotto il qual punto di vista essenzialmente la difficoltà è grave. In fatti, a termini del Regolamento doganale, dev'essere proibita la manipolazione delle merci, giacchè è anzi uno degli argomenti principali di legittima difesa contro i magazzini privati. Si dubita molto che si possano mantenere questi magazzini privati appunto perchè, malgrado la sorveglianza delle dogane, si fanno delle manipolazioni dirette a commettere frodi delle quali se dovessi narrarne alcune, credo che non edificherei molto il Senato. Quindi evidentemente in una legge come questa la quale vien a creare le note, le fedi di credito con particolari prerogative, che chiamerò privilegio, il Senato non vorrà ammettere che si lasci la via aperta a frodare la legge doganale, col mezzo delle manipolazioni.

L'onorevole mio Collega ha dimostrato egregiamente che se avvengono delle manipolazioni, le note di pegno non hanno più alcuna ragione di esistere, non possono esistere più. Quindi io credo che possa ritenersi che gli inconvenienti saranno tolti qualora questi magazzini separino il loro locale in guisa che non vi possa essere comunicazione tra il magazzino generale, ed i privati e come vuole il Regolamento doganale.

Le fedi di deposito e le note di pegno rappresenteranno così delle merci che non si possono alterare; d'altra parte la gente, si riguarderà dai magazzini privati i quali si eserciteranno ancora secondo la norma del Regolamento doganale.

Io credo che così possono continuare questi magaz-

zini, ciò che del resto l'Amministrazione finanziaria anche essa vorrebbe, quantunque abbia su ciò gravi dubbi, perchè avvengono frodi molto notevoli appunto col fare, malgrado le leggi, mescolanze ed alterazioni che coprono gravi frodi.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Avendo l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio preso occasione dalle mie parole per deliberare la discussione generale, io lo debbo doppiamente ringraziare, sia per avere procurato a me il piacere di sentire i suoi concetti, sia perchè in questo modo avrà reso verso di me generoso l'onorevolissimo Presidente per averla provocata. (ilarità.)

Egli, nella sua risposta, ha preso di mira precisamente l'estensione ai magazzini privati dei beneficii dei Warrant (li chiamo Warrant, perchè, quantunque non sia parola italiana, tutti la intendono.)

A me pareva di aver dichiarato fin dal principio, che non elevava osservazioni sopra il divieto che il magazzino generale guarentisse le operazioni che possono essere fatte nei magazzini locati all'industria privata; ma faceva una ben dura impressione il divieto assoluto, contenuto nell'art. 3° relativo alla locazione di parte di questi magazzini all'industria privata, mentre questa locazione era stata ammessa nei decreti di concessione; i quali, qualunque possano essere le opinioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, mi pare che formino un patto contrattuale fra le parti.

Questo dichiarato, io spero che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio non vedrà male che questa questione sia stata da noi sollevata, in quantochè, in verità, dopo le dichiarazioni che egli ha fatto relative all'estensione ai magazzini locati all'industria privata del beneficio dei Warrant (estensione che in quanto a me non avevo provocata, e credo che nessuno dei miei Colleghi preopinanti intendesse di provocare) e tutti gli altri effetti; però rimanevano illese ed integre le disposizioni contenute nei relativi patti di concessione, poichè in verità questa dichiarazione del Ministro prova quanto di dichiarazione avesse bisogno il testo dell'articolo 3°.

Presidente. L'onorevole Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi dispiace di annoiare ancora il Senato parlando un'altra volta; ma sento il bisogno personale, se si vuole, di fare un'osservazione sulle cose dette dall'onorevole Ministro delle Finanze.

A me dispiace che, nel momento in cui quasi si era stabilita la concordia col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e ci eravamo dichiarati soddisfatti, l'onorevole Ministro delle Finanze, per uno scrupolo eccessivo, sia venuto a mettere come un po' di scuro nel chiaro.

Non facciamo quistione sulla frase di diritti acquisiti: diremo fatti compiuti. Io ho detto diritti acquisiti, ripetendo le parole che erano già state pronunziate in proposito dall'onorevole De Gori; ma se l'onorevole Ministro vuol chiamarli fatti compiuti, chiamiamoli pure così.

Non si tratta di provvedimenti generali, si tratta del vantaggio di tre località, le quali non volevano essere disturbate in ciò che possedevano.

Sulla competenza legislativa non c'è quistione. Io sono seguace del principio inglese: il Parlamento può far tutto al mondo, fuorchè cambiare un uomo in donna, e una donna in uomo. Dunque su questo siamo d'accordo; ma devo rammentare che tutte le volte che il legislatore onnipotente tocca a diritti esistenti, c'è un articolo dello Statuto il quale stabilisce che se questo si fa per utilità pubblica, deve essere però risarcita la proprietà privata.

Ma queste sono questioni che non entrano ora nel nostro piano; e per conseguenza spero che non ne verrà documento alcuno alla dichiarazione dell'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che tanto io come l'onorevole De Gori abbiamo trovata soddisfacente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi rincresce di mettere del buio dove avrei voluto portare, se non chiarezza, che ce n'era abbastanza, ma nuove dilucidazioni. Però ero in dovere di chiarire la situazione delle cose anche rispetto all'ordinamento doganale.

Lasciamo anche stare la questione dei diritti acquisiti: sono cose queste su cui il legislatore non si trattiene; il decidere tali questioni spetterà ai tribunali. Io però soltanto avoco al legislatore la piena libertà, e dico che questa libertà non ha potuto essere menomata dal potere esecutivo nell'applicazione di una legge.

Il potere esecutivo non ha questa facoltà. Mi pare che dalle dichiarazioni ora fatte dal mio Collega, risulti che la questione è tutta questa: Dentro al magazzino generale ora esistente ci sono delle locazioni di magazzini privati, che sono misti colle camere destinate a magazzino generale.

Adesso viene una legge la quale dica: nel locale destinato a magazzino generale non vi possono essere locazioni per magazzini privati.

Ecco cosa dice. Qual'è la conseguenza? La conseguenza è questa, che dovrà separarsi quella parte del locale che si vuole destinare a magazzino generale.

Di questo, ciò che stabilisce la legge, ed è una necessità non solo per la finanza; ma eziandio e specialmente per la sicurezza delle fedi di deposito, imperocchè soltanto per tal modo può essere guarentita la moralità e buona riputazione dell'Amministrazione del magazzino il quale deve garantire l'onestà delle sue note, perchè altrimenti si cambia la merce, e la nota resta la stessa.



Io poi soggiungo che l'Amministrazione doganale potrà pure in questo caso procedere con molta più facilitazione rispetto a questi magazzini generali quando abbiano questo carattere, e sia stabilito che dentro i locali destinati ai medesimi non vi siano magazzini privati.

Se poi si vogliono avere dei magazzini privati, vuol dire che si separeranno, si faranno muri, si faranno stradicciuole che dividano anche meglio, e un'altra parte del locale sarà destinata a magazzino privato.

Io credo che in questa maniera la difficoltà si riduce a molto minori termini.

Confesso che taluno, di Torino, mi tenne discorso di questa faccenda; confesso che espressi la mia meraviglia dicendogli che non espiva come mi facesse tale questione, quando si hanno tanti fabbricati paralleli e distanti 10, 15 o 20 metri l'uno dall'altro.

Ma come? movete tante lagnanze perchè questa legge vi dice che nei locali destinati a magazzini generali non possono essere pure dei magazzini privati? Alzate un gran muro che isoli uno o due dagli altri padiglioni che avete costruiti, e poi questi uno o due padiglioni destinate a magazzini privati. Ed affinché la separazione sia del tutto completa, praticate una strada fra gli uni e gli altri, ed avrete ottenuto così facilmente l'intento a cui mirate.

A me pare quindi che, se si esamina bene a fondo la questione, le difficoltà che si temono poter nascere dalla disposizione sancita nell'art. 3, scompaiono affatto, e se ne avrà quel vantaggio grandissimo di cui testè vi intratteneva il mio Collega Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, cioè: che quando sia garantita l'intangibilità delle merci depositate nei magazzini generali, le fedi di deposito saranno cosa seria e potranno essere seriamente valutate sul mercato.

**Presidente.** Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Magliani, Relatore.** L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio mi pare abbia interamente esaurita la discussione, coll'aver largamente dimostrato non solo l'opportunità, ma anche la necessità della disposizione contenuta nell'art. 3 del progetto in discussione. Egli ha aggiunto ancora dichiarazioni così ampie, conformi per altro all'opinamento dell'Ufficio Centrale, che io credo debbano bastare a calmare le apprensioni degli onorevoli Senatori Alfieri e Lauzi, e a dissipare i timori esagerati della Camera di Commercio di Torino a cui si è associata quella d'Ancona.

Io quindi non ho nulla da aggiungere poichè altro non farei che ripetere cose già egregiamente dette dall'onorevole Ministro. Aveva chiesto di parlare, allorchè intesi l'onorevole Lauzi invocare *diritti acquisiti* dai negozianti di Torino, Sinigaglia ed Ancona; ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro delle Finanze, credo ora anche inutile tornare sopra questo argomento. Una tal questione mi pare dunque egual-

mente ed ampiamente trattata in tutte le sue parti: sicchè nulla più resta da aggiugnere al Relatore dell'Ufficio Centrale.

— Mi corre però il debito di rendere conto di quattro petizioni presentate al Senato, e che il Senato medesimo deliberò rinviare all'Ufficio Centrale. Sarò brevisimo, imperocchè la sostanza di queste petizioni è stata già esaminata nella discussione che testè ebbe luogo. Noterò solamente che bisogna distinguere le petizioni delle due Camere di Commercio da quelle delle rappresentanze comunali di Ancona e di Torino. Le petizioni delle Camere di Commercio hanno lo scopo di combattere ricisamente il divieto espresso nell'articolo 3. L'Ufficio Centrale ha creduto di non doverne tener conto; imperciocchè ha tenuto per fermo che il divieto di locare una parte dei magazzini generali ad uso dei privati sia cosa tanto sostanziale in questa legge organica, che laddove questo divieto non esistesse, non si potrebbe attendere nessun pratico e veramente utile risultato dall'istituzione dei magazzini generali stessi. E qui non credo di dovere ripetere gli argomenti che sono stati largamente svolti per respingere queste due petizioni.

Ma in ben altro conto parmi debbano esser tenute le petizioni della Giunta Comunale di Torino e di Ancona, imperocchè queste due Rappresentanze Municipali convengono nella giustizia del divieto, non combattono affatto l'articolo 3 votato dalla Camera dei Deputati, ma invocano provvedimenti transitori perchè siano rispettati, (non parlano neppure di *diritti acquisiti*) gli interessi sorti per l'applicazione dei Regolamenti in vigore.

L'Ufficio Centrale ha fatto però una distinzione fra queste due petizioni. La Giunta comunale di Ancona domanda, come provvedimenti transitori, che siano lasciati sussistere i magazzini privati dove sono, e nel modo come si trovano, e di più si estendano alle merci depositate in questi magazzini privati i privilegi che si stabiliscono in questa legge pe' magazzini generali. L'Ufficio Centrale ha creduto che questa domanda sia assolutamente inammissibile, non potendosi mantenere, secondo che hanno anche testè dichiarato gli onorevoli Ministri, i magazzini privati nel modo come sono stabiliti a norma dei Regolamenti vigenti, ed estendere ad essi le disposizioni proprie di un'istituzione al tutto diversa, quale è quella dei magazzini generali. Ciò sarebbe contrario allo scopo della legge che si sta discutendo.

Quindi è che sopra questa domanda della Giunta municipale d'Ancona, l'Ufficio ha creduto di dover passare oltre.

Non così quanto alla petizione del Consiglio comunale di Torino.

Il Consiglio comunale di Torino, mentre conviene della giustizia del divieto in se stesso, conviene anche del principio generale, cioè che non si possano alle merci depositate nei magazzini privati estendere i benefici

della nuova legge. Solamente invoca ch , come provvedimento transitorio, i magazzini privati si lascino sussistere nel modo, e secondo che sono ora costituiti.

L'Ufficio Centrale ammettendo, come non poteva non ammettere, la ragionevolezza di questa petizione, espresse il voto, che sia dichiarato che i magazzini privati continuino a rimanere, poich  la nuova legge non li vieta, ma continuino a rimanere sotto due condizioni.

La prima, che alle merci depositate in questi magazzini privati non si estendano in nessun modo, e sotto verun rapporto, le disposizioni della legge generale.

La seconda, che si procuri di trovar modo di ottenere una separazione anche materiale, per quanto   possibile, dei locali de' magazzini privati da quelli de' magazzini generali; locch    anche conforme a ci  che l'onorevole Ministro delle Finanze ha test  ripetutamente dichiarato.

Ci  detto intorno alle petizioni inviate dal Senato all'Ufficio Centrale, non vi   altro da aggiungere per parte mia in questa discussione generale, riservandomi di rispondere alle obiezioni che potessero esser fatte sui singoli articoli.

Presidente. Nessuno pi  chiedendo la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa, e si passer  a quella degli articoli.

Art. 1. I magazzini generali hanno per oggetto:

1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2. Le persone, le Societ , i Corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono fare risultare da atto notarile:

1. Il loro nome e il loro domicilio;

2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

3. Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;

4. Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;

5. La nozione esatta degli obblighi che l'Amministrazione del magazzino assume rispetto all'introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;

6. Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per

tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere.

(Approvato.)

Art. 3. Nessuna parte dei locali destinati a magazzini generali pu  essere destinata o locata a magazzino privato.

Ai magazzini generali, che in tutto od in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione, cessano di essere applicabili le disposizioni della presente legge.

(Approvato.)

Art. 4. Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate, una al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla Segreteria del Tribunale di Commercio del luogo o di quello che ne fa le veci, la terza alla Segreteria della Camera di Commercio ed Arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale deve essere istituito.

(Approvato.)

Art. 5. Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovr  inoltre essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio destinato agli annunci giudiziari della Provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.

Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.

Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo.

(Approvato.)

Art. 6. Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovr  colle stesse forme prescritte agli articoli 4 e 5 essere annunciata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto.

Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravii, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o di loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore.

(Approvato.)

Art. 7. L'Amministrazione del magazzino generale   obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di Commercio del luogo, e al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con Decreto Ministeriale.

(Approvato.)

Art. 8. I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali

provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le fedi di deposito indicano: »

» 1. Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante; »

» 2. Il luogo del deposito; »

» 3. La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l'identità; »

» 4. Se la merce sia o no sdaziata, ed sia o no assicurata. »

(Approvato.)

« Art. 10. Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno nella quale sono ripetute le stesse indicazioni. »

» Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino. »

(Approvato.)

« Art. 11. La fede di deposito e le note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo od ordine di lui. »

(Approvato.)

« Art. 12. Ogni possessore della fede di deposito congiunta alla nota di pegno ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto. »

(Approvato.)

« Art. 13. La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovrà portare la data del giorno in cui è fatta. »

» La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporre, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno. »

(Approvato.)

« Art. 14. La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore; la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del registro. »

(Approvato.)

« Art. 15. Deve essere inoltre trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra il registro di cui è cenno all'art. 10. »

(Approvato.)

« Art. 16. Deve essere ancora trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino generale. »

(Approvato.)

« Art. 17. Prima della trascrizione prescritta dagli articoli precedenti non ha effetto la costituzione del pegno rispetto all'azione ed ai terzi. »

» Se non sono ideatiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso. »

(Approvato.)

« Art. 18. Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore il diritto del giratario. »

(Approvato.)

« Art. 19. La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagata una somma non dovuta. »

(Approvato.)

« Art. 20. Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento, nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. »

(Approvato.)

« Art. 21. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gli interessi del debito, calcolati sino alla scadenza. »

» Questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 22. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di Commercio relative ai biglietti all'ordine, può, otto giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie. »

» Il girante che abbia pagato il possessore è surrogato ne' suoi diritti e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di costituzione in mora. »

(Approvato.)

« Art. 23. La vendita a causa del non seguito pagamento non può essere sospesa per fallimento, nè per morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione dei suoi pagamenti. »

(Approvato.)

« Art. 24. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno e sulle somme che lo rappresentano in tutto od in parte dipendentemente da assicurazione. »

» I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di dogana o dazi dovuti sul pegno, »

di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

» Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede. »

(Approvato.)

« Art. 25. Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili solitariamente per titolo di garanzia, se prima non ha sperimentata la sua azione sul pegno.

» I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce. »

(Approvato.)

« Art. 26. Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se fra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno.

» La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno, però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di commercio riguardanti gli effetti cambiari. »

(Approvato.)

« Art. 27. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunci giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

» Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al magazzino ed al primo debitore con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il Tribunale.

» Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per decreto del Presidente, anche ad ore.

» Sulla opposizione del debitore o del magazzino sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

» Essa potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. »

(Approvato.)

« Art. 28. La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio con la sola assistenza di un mediatore pubblico

o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo. »

(Approvato.)

« Art. 29. Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo d'asta del giorno, ora e condizioni della vendita.

» Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia, e per affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e del Municipio.

» Due giorni almeno prima della vendita, il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia, al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni. »

(Approvato.)

« Art. 30. Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. »

(Approvato.)

« Art. 31. Tutti gli istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di Commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme. »

(Approvato.)

« Art. 32. I magazzini rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

» Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'amministrazione delle gabelle, previo Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 33. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

» Le stesse fedi e le note di pegno che debbono essere girate sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'articolo 26 della legge 19 luglio 1868, N. 4480, da liquidarsi in ragione della somma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata. »

(Approvato.)

« Art. 34. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 35. Le Camere di Commercio verificano se

all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 4 e 5, ed in caso di mutazione, quelle volute dall'articolo 6, a meno che i magazzini non siano istituiti da Società per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione sovrana. »

(Approvato.)

« Art. 36. Le Camere di Commercio, quando vi sieno invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa.

» Quando vi siano invitati da uno o più detentori di fedi di deposito, o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da essi posseduti siano custodite e conservate a dovere.

» Del risultato delle seguite ispezioni ragguagheranno senza indugio il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 37. Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di Commercio, avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti. »

(Approvato.)

« Art. 38. Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 si incorrerà nella pena della multa da lire 51 a 5,000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 39. L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico Ministero avanti il Tribunale Correzionale. »  
(Approvato.)

**Presidente.** Lo squittinio segreto di questa legge si farà nella seduta di domani. Annunzio intanto il risultato delle votazioni seguite:

Provvedimenti relativi all'Esercito e alla Finanza.

|                |    |
|----------------|----|
| Votanti . . .  | 73 |
| Favorevoli . . | 67 |
| Contrari . . . | 6  |

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 3 della legge sul macinato.

|                |    |
|----------------|----|
| Votanti . . .  | 73 |
| Favorevoli . . | 65 |
| Contrari . . . | 8  |

Il Senato approva.

L'ordine del giorno richiederebbe la discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima, progetto alquanto lungo. Se il Senato lo crede, si potrebbe rinviare a domani questa discussione, tanto più che non sono presenti alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che ho fatto avvertire, come pure altri Senatori che appartengono alla marina.

Se non v'è nulla in contrario, si rimanderà adunque la discussione di questa legge a domani, alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).